CITTA' DI TAGLIACOZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SERVIZIO URBANISTICA

ART.3 L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

BANDO DI CONCORSO GENERALE

ANNO 2021

per la formazione della graduatoria di assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, riferita a quelli di risulta o che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della nuova graduatoria,

La partecipazione al presente bando di concorso è aperta a tutti sia ai nuovi aspiranti che a coloro già presenti nella precedente graduatoria che dovranno ripresentare una nuova domanda.

I cittadini residenti anagraficamente o che svolgono prevalentemente la loro attività lavorativa nel Comune di Tagliacozzo, interessati all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dovranno presentare la domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nell'Albo Pretorio del Comune, e quindi **entro il 12 Ottobre 2021** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tagliacozzo -sede P.zza Duca degli Abruzzi- o inviarla tramite PEC all'indirizzo comune.tagliacozzo@mailcertificata.it o spedirla a mezzo Raccomandata Postale indirizzata al Comune di Tagliacozzo piazza Duca degli Abruzzi.

Per le domande trasmesse a mezzo Raccomandata di fa fede il timbro postale di spedizione.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 (sessanta) giorni se residenti nell'area europea, e di 90 (novanta) giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Riserva di alloggi

Saranno applicate, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, tutte le riserve sugli alloggi previste dalle vigenti disposizioni di legge, sia quelle già disposte e sia quelle che si renderanno necessarie per il soddisfacimento ed il perseguimento del pubblico interesse. Le assegnazioni degli alloggi riservati saranno effettuate previo accertamento della permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

(così come riportato nel testo aggiornato e coordinato della Legge regionale 96/96) i requisiti per la partecipazione al bando, a norma dell'art.2 L.R.96/96 e successive integrazioni e modificazioni sono i seguenti:

- 1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
 - b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attivita' lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;
 - b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
 - b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonche' per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
 - c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprieta' di piu' alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalita' di cui al presente punto c);
 - d) non titolarita' di diritti di cui al precedente punto c) su uno o piu' alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio e' determinato sulla base delle modalita' stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i sequenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale. Superficie convenzionale complessiva: (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)

```
45 mq + 9 mq = 54 mq per 1-2 persone;

60 mq + 12 mq = 72 mq per 3-4 persone;

75 mq + 15 mq = 90 mq per 5 persone;
```

- 95 mq + 19 mq = 114 mq per 6 persone e oltre.
- 2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.
- 3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
- 4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.
- 5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.
- 6. Coefficiente di vetusta' pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.
- 7. Coefficiente di' conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreche' l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprieta' l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresi', al loro periodico aggiornamento; puo', inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamita' naturali;
- g) non aver ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g-ter) la domanda e' ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonche' per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;
- g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosita' colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda e' ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

- 2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresi', parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
- 3. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
- 4. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.
- 4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilita' del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purche' alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorita' giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.
- 5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.
- 6. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
- 7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianita' di residenza.
- 7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al Comune di Tagliacozzo utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune stesso e ritirabili presso l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio Protocollo, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, dalle ore 8,30 alle ore 11,00.

I modelli di domanda potranno essere, altresì, scaricati sul sito Internet: www.comune.tagliacozzo.aq.it

Le domande dovranno essere sottoscritte dai richiedenti. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine prestabilito fissato per il <u>12 ottobre 2021</u>

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE -

- 1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:
 - a) la cittadinanza nonche' la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa;
 - b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
 - c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
 - d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
 - e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
- 2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui al precedente art. 2.
- 3. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi.
- 4. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.
- 4.2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.
- 4-bis. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell'articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni.
- 5. La dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge penale.
- 6. Le domande devono essere acquisite agli atti del comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.)
- 7. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

CONDIZIONI OGGETTIVE - Art. 8 lettera b) L.R. 96/96

b 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorita' competente ed esistente da

almeno due anni alla data del bando dovuta a:

- b 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica
- o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2;
- b 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto di

almeno due unita' (perche' si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i

nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.

La condizione del biennio non e' richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b

- 1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamita' o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorita' competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;
- b 2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:
- b 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:
- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;
- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;
- b 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi

igienici o che presenti umidita' permanente dovuta a capillarita', condensa o igroscopicita' ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorita' competente: punti 2.

Le condizioni previste nella categoria b 1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle

categorie b 2) e b 3); le condizioni della categoria b 2) sono cumulabili con quelle della categoria b

3);

- b 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo
- di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione

giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonche' di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.

La condizione b 4) non e' cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti piu' di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

c) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell'approvazione regionale di locazione

dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo

l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime

posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b 1) o nella

condizione di cui al punto b 4).

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria

generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio

ottenuto nella graduatoria generale.

I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a 5), ai fini della destinazione

prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonche' di alloggi inseriti in edifici realizzati con

abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978,

n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle

categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario

della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva

di cui al successivo articolo.

CONDIZIONI SOGGETTIVE - Art. 8 lettera a) L.R. 96/96

- **G**) i richiedenti nati all'estero dovranno autocertificare sulla domanda se sono in possesso della cittadinanza italiana.
- **G1)** per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno:
- occorre allegare la relativa AUTOCERTIFICAZIONE
- **H1)** per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap grave:
- dovrà essere prodotto il certificato del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro della ASL del Comune, attestante il riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione Sanitaria ai sensi della Legge 104/92;
- **I1)** per i richiedenti profughi:
- -AUTOCERTIFICAZIONE attestante l'appartenenza a tale categoria;
- L1) per i richiedenti emigrati all'estero, rientrati in Italia, congiuntamente al proprio nucleo

familiare:

-AUTOCERTIFICAZIONE di stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia **M1)** per gli emigrati che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla data di pubblicazione del

bando di concorso:

- AUTOCERTIFICAZIONE attestante tale condizione.

N1) per i richiedenti separati dal coniuge:

- occorre allegare la documentazione del Tribunale relativa alla cessazione del vincolo coniugale, non essendo sufficiente la sola separazione di fatto. In mancanza del provvedimento del Tribunale, il concorrente dovrà comunque produrre anche l'autocertificazione resa dal coniuge, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti: c-d-e-f-g- del presente bando -

Tutta la documentazione deve essere prodotta in carta libera e deve risultare valida ed efficace alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Alle autocertificazioni, rese dai componenti il nucleo familiare, deve essere unita la copia del documento di riconoscimento, ancorché non autenticata, del sottoscrittore la dichiarazione.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione che eventualmente gli verrà richiesta dal Comune per comprovare i requisiti dichiarati.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale. L.R. 96/96 art.5, D.P.R. 445/2000

art.76.

I dati indicati nelle domande di partecipazione al presente bando, nonché, quelli di cui alle certificazioni allegate alle domande stesse, saranno protetti - ai sensi della Legge 675/96-la quale tutela la privacy dei cittadini e potranno essere utilizzati o comunicati ad altre pubbliche Amministrazioni nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

- RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le domande pervenute nei termini e nei modi prestabiliti, saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1° comma dell'art.6 L.R.96/96 che provvederà all'attribuzione, in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuno attribuiti e con la relativa documentazione saranno trasmesse, ai sensi dell'art.6 L.R.96/96, all'apposita Commissione, istituita presso il Comune di Avezzano. La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, nonché dagli accertamenti eventualmente disposti, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata entro quindici giorni dalla sua formazione nell'Albo Pretorio del Comune di Tagliacozzo per quindici giorni consecutivi oltre che nella sede dell' A.T.E.R. di L'Aquila.

Il Comune provvederà a dare alla suddetta graduatoria la massima pubblicità. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale.

Avverso la graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione gli interessati, -entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione- possono inoltrare opposizione in **CARTA LEGALE** alla Commissione stessa che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap grave di cui alla Legge 104/92, vengono collocati in una graduatoria speciale al fine dell'assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al pian terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 384/78.

La graduatoria definitiva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La graduatoria definitiva conserverà la sua efficacia per due anni e, comunque, finché non verrà aggiornata nei modi previsti dall'art.11 della L.R.96/96.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal Comune ai sensi degli artt.li 12-13-14 della L.R.96/96.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale 25-10-96, n°96 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa europea sulla privacy

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.25 (titolo III) della Legge Regionale 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari. Il cittadino può ottenere tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda presso l'Ufficio Urbanistica, l'Ufficio Protocollo e Sportello Assistente Sociale del Comune di Tagliacozzo.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA